



COMUNE DI ARDEA

Area Metropolitana della Città di Roma

SERVIZIO AMBIENTE

ORDINANZA N° 6 del 21/02/2018

IL SINDACO

PREMESSO che:

Lo scolo delle acque piovane, da parte degli utenti, attraverso sistemi non regolamentati, può essere causa di danno ambientale e di rischio idrogeologico ed in particolare di inquinamento della falda acquifera, situazioni sanzionabili ai sensi delle normative vigenti.

Il mancato convogliamento all'interno di pubblici colatoi, comporta il possibile perdurare di condizioni di rischio igienico-sanitario ed inquinamento della falda acquifera e contrasta con l'esigenza di migliorare la qualità ambientale del territorio;

PRESO ATTO degli art. 908 e 913 del codice civile, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo di acque diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, non essendo legittimo lo stillicidio delle acque piovane, né lo scolo delle acque derivante dall'esercizio di attività umane in grado di incidere, quantitativamente e per intensità, sul deflusso naturale ;

VISTA la nota dell' Area IV Tecnica – Servizio LL. PP. Prot. N° 11035 del 16 febbraio 2018 con cui si trasmette la nota della Regione Lazio assunta al prot. Gen. n. 6852, del 30/01/2018 dove si riportano le prescrizioni e le relative modalità di recepimento del progetto esecutivo relativo ai “ *Lavori di consolidamento della Rocca del centro storico – Ardea (RM) – C.I.G. 6074032IC6 – CUP F76JI40004300002* ” , e per la precisione al punto 2. si chiede l'immediata rimozione dei pluviali privati di scarico delle acque meteoriche poste sul margine sommitale della rupe;

VISTO l'art. 105 del vigente Regolamento Edilizio n° 51 approvato in data 6 agosto 2009 con Deliberazione di Consiglio Comunale, concernente le prescrizioni minime relative al sistema di convogliamento delle acque meteoriche ;

VISTO l'art. 69 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 27 novembre 2001 che regola il deflusso delle acque meteoriche;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli “Enti Locali” e s.m.i., che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti con tingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere locale;

RITENUTO di dover intervenire a tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Per quanto sopra citato:

ORDINA

Per le ragioni di cui in premessa, a tutti i proprietari degli immobili immediatamente insistenti a ridosso della parete tufacea entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza:

- l'eliminazione di ogni forma di scarico e/o stillicidio delle acque provenienti dalle rispettive proprietà private al fine di mitigare il rischio idrogeologico;
- il divieto di scaricare nella rete fognaria delle acque nere, le acque piovane provenienti dalle proprietà private, nonché sostanze che possono danneggiare gli impianti e le persone;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni, si procederà al deferimento da parte degli organi competenti, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.;

AVVERSO

Il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60gg. dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034;

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Ardea, coadiuvati da un tecnico comunale, al controllo del rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

All' Ufficio Messaggio del Comune di Ardea di notificare il presente provvedimento a:

- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Ardea – Via del Tempio n° 29;
- Pubblicazione all' Albo Pretorio on-line del Comune;
- Pubblicazione sul sito internet del Comune e in Amministrazione Trasparente;
- Al Dirigente dell' Area Tecnica;

Il Dirigente dell'Area Tecnica – servizio ambiente – ad interim
(*Dott. Cosimo MAZZONE*)



Il Sindaco
(*Mario SAVARESE*)

